

N. DI CODICE 11038

COMUNE DI MORIMONDO
Provincia di Milano

G. C. Numero 3 del 08.01.2010

Oggetto: ISTITUZIONE, DISCIPLINA E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E INDIVIDUAZIONE STRUTTURA TECNICA AI SENSI DELL' ART. 148 DEL D.LGS- N°42/2004 E DELL'ART. 81 DELLA L.R. 12/2005.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADIECI addì OTTO del mese di GENNAIO

alle ore 16.00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PRESENTI

MARELLI MARCO NATALE	SINDACO	SI
SPELTA MAURIZIO	VICE SINDACO	SI
GELPI ALBERTO	ASSESSORE	NO
IAMONI MARCO	ASSESSORE	SI
BANDECCHI DONATOPAULO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott. GIOVANNI SAGARIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE, SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 08.01.2010
ISTITUZIONE, DISCIPLINA E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO E INDIVIDUAZIONE STRUTTURA TECNICA AI SENSI DELL' ART. 148
DEL D.LGS- N°42/2004 E DELL'ART. 81 DELLA L.R. 12/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- a) che l'articolo 148, comma 1, del Decreto Legislativo 22 febbraio 2004, n.42 stabilisce che le Regioni promuovano l'istituzione della Commissione per il Paesaggio presso gli Enti Locali, ai quali sono attribuite le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica;
- b) che l'articolo 81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, prescrive che ogni Comune debba dotarsi, singolarmente o in forma associata con altri enti locali, di una Commissione per il Paesaggio, in attuazione del provvedimento statale di cui alla precedente lettera a);
- e) che, ancorché le norme citate attribuiscano alla Commissione per il Paesaggio in competenza all'espressione dei pareri nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica (cosiddetto decreto in sub-delega) di cui agli articoli 159 (per il periodo transitorio) e 146 (a regime) del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, la loro competenza è stata estesa all'esame paesistico dei progetti dall'articolo 29, comma 9, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), come integrate implicitamente dalla avvenuta abrogazione della Legge Regionale n. 18 del 1997 e dagli articoli 81 e seguenti della Legge Regionale n.12 del 2005;

CONSIDERATO;

- che questo Comune era già dotato degli esperti ambientali (quali componenti integrativi della Commissione Edilizia), in attuazione dell'articolo 5 dell'abrogata Legge Regionale n.18 del 1997, già deputati all'espressione del parere per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune soggetti al vincolo paesaggistico ambientale di cui alla parte terza del Decreto Legislativo n.42 del 2004;
- che tutto il territorio del Comune di Morimondo rientra nel Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino

RILEVATO:

- che per le considerazioni che precedono si impone obbligatoriamente: l'istituzione e la nomina della predetta Commissione per il Paesaggio, nonché la determinazione di alcuni criteri procedurali per il suo funzionamento;
- che la Commissione per il Paesaggio è competente all'emissione del parere di compatibilità paesaggistica ambientale propedeutico all'emanazione dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui agli articoli 159 (per il periodo transitorio) e 146 (a regime) del Decreto Legislativo n.42 del 2004, ai sensi degli articoli 81 e 82 della Legge Regionale n.12 del 2005, per tutti gli interventi edilizi che vanno sugli edifici esistenti:
 - o qualora questi incidano sull'aspetto esteriore degli edifici stessi, mediante l'esame dell'impatto paesistico, secondo le linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 7/11045 (B.U.R.L- n.47 del 21 novembre 2002,2° Supplemento Straordinario);
 - o di nuova costruzione o ampliamento, qualora incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi;
- che si è ritenuto opportuno, vista in DGR N° VIH/7977 del 06/08/2008, istituire la Commissione per il Paesaggio;
- che la Regione Lombardia ha chiarito quanto segue:
 - numero di componenti compreso il Presidente, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti: minimo 3 (tre);
- Il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente,

nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

- i componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, in tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- i componenti devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale presentano la candidatura;
- il possesso del titolo di studio, dell'esperienza richiesta e degli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione a Commissioni per il paesaggio attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio) dovranno risultare dal curriculum allegato alla candidatura;

PRESO ATTO altresì che occorre individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, nonché acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta Comunale, in quanto non rientrante nell'elenco tassativo di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, per quanto di competenza dal responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n.267, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non si rende necessario acquisire parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione e la relativa attestazione di copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di istituire la Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo n.42 del 2004 e dell'articolo 81 della legge regionale n. 12 del 2005, competente all'emissione del parere di compatibilità paesaggistico ambientale propedeutico all'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 159 (per il periodo transitorio) o 146 (a regime) del decreto legislativo n.42 del 2004, ai sensi degli articoli 81 e 82 della legge regionale n. 12 del 2005, la quale sarà disciplinata secondo le linee guida allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.;

2) di dare atto che la Commissione per il paesaggio, oltre alle competenze di cui al precedente punto 1), è competente all'emissione del parere di compatibilità paesaggistico ambientale propedeutico all'emanazione dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui agli articoli 159 e 146 (a regime) del Decreto Legislativo n.42 del 2004, ai sensi degli articoli 81 e 82 della Legge Regionale n. 12 del 2005, per tutti gli interventi edilizi che vanno sugli edifici esistenti:

- qualora questi incidano sull'aspetto esteriore degli edifici stessi, mediante l'esame dell'impatto paesistico, secondo le linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 7/11045 (B.U.R.L. n.47 de] 21 novembre 2002, 2° Supplemento Straordinario);
- di nuova costruzione o ampliamento, qualora incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi;

3) di dare atto che l'espressione del parere si intenderà valida, quando questo sia sottoscritto da almeno due componenti della commissione per il paesaggio;

4) di nominare, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR DGR N° VIII/7977 del 06/08/2008, quali componenti della predetta commissione, a tale scopo, i seguenti soggetti, dei quali si ritiene idonea la preparazione e la competenza in materia paesaggistica e ambientale:

a) Dott. Arch. Giovanni Carminati, con funzioni di Presidente, libero professionista, iscritto dal 1974 all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 2207, già membro della Commissione Edilizia del Comune di Assago (MI), e già membro delle Commissioni Edilizie dei Comuni di Bereguardo, Morimondo e Rosate;

b) Dott. Arch. Deomira Puliti nata ad Abbiategrasso il 04/06/1964, libero professionista, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 8074 dall'anno 1994, già membro della Commissione Edilizia del Comune di Morimondo in qualità di esperto ambientale;

c) Dott. Arch. Marmonti Maria Cristina nata a Magenta il 08/12/1972, libero professionista, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 14833 dall'anno 2004;

5) di attribuire, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR N° VIII/7977 del 06/08/2008, all'Arch. Giovanni Carminati, la responsabilità dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, che per il titolo di studio posseduto e per le esperienze professionali acquisite garantisce la necessaria professionalità, dando atto che l'istruttoria delle pratiche di tipo urbanistico- edilizio, continuerà a venire svolta dal Geom. Liborio Lanza, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Morimondo;

6) di dare atto che con successivi provvedimenti, propri del responsabile di area, verranno assunti i relativi impegni di spesa per le attività della commissione e per lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica;

7) di trasmettere il presente atto alla Regione Lombardia, entro e non oltre il 17 aprile 2009;

8) di dichiarare, con apposita votazione con voti favorevoli espressi all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 =


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Morimondo, li 08.01.2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA

Geom. Liborio Lanza



DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

ART. 1 – FINALITA'

1. La presente disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio di Morimondo ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio di Morimondo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nell'ambito delle procedure amministrative per:
 - Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui rispettivamente agli articoli 146, 159, 167 e 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 - giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della LR 12/2005;
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere consultivo:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
 - sui piani attuativi

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
2. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale (*si veda a titolo esemplificativo l'indicazione contenuta nella DGR n. 7977 del 6 agosto 2008*) ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum;
3. la scelta dei membri della Commissione avviene sulla base della presentazione di candidatura accompagnata da curriculum professionale;
4. possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate;
5. I candidati dovranno possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio.
2. Con tale atto viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 10 giorni prima della seduta;
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" (DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006) e delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

ART. 11 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per una durata di anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a ... sedute consecutive della Commissione, o a ... sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 – INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, ma potrà essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Marelli Marco Natale

Marelli Marco



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Sagaria

[Handwritten signature]

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno
27 GEN 2010 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Sagaria



Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 si attesta l'esistenza
della copertura finanziaria relativa alla presente deliberazione.
Morimondo 08.01.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giovanni Sagaria



ORIGINALE

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Morimondo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Sagaria